

ORDINANZA

Premesso che la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, con pronuncia del 14 novembre 2007 rigettava la domanda di Giammetta Raffaele Antonio in proprio e per conto delle figlie Antonella e Martina proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità ex art.85 d.p.r. 1124/65 e dell'assegno *una tantum* conseguente all'evento mortale occorso alla moglie Arnaldino Olimpia la quale, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere l'Istituto geriatrico presso cui prestava la propria attività di lavoro, era stata accoltellata dal proprio convivente, per quanto emerso dagli accertamenti espletati dall'Inail;

considerato che la Corte del merito nel caso sottoposto al suo esame ha posto a base del *decisum* il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso del terzo si è posto quale evento esterno, non previsto né prevedibile che ha alterato la regolarità causale considerata dalla norma assicurativa di cui all'art.12 d.lgs. n.38/00, interrompendo il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-sede di lavoro e gli eventi negativi, ad essi connessi, conclusione questa avverso la quale il Giammetta ricorre in cassazione sulla base di due motivi resistiti con controricorso dall'INAIL;

Tutto ciò premesso questa Corte

- rileva che si configura nella giurisprudenza di legittimità un contrasto di indirizzi in ordine al tema riguardante la portata da attribuirsi alla regola che "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro da cui deriva la morte o una inabilità permanente ... o temporanea";

- che è opportuno rimarcare come l'indicato principio disciplina anche l'infortunio in itinere (espressamente regolato dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12, che ha modificato l'iniziale disposizione di cui all'art.2 del d.p.r. n. 1124 del 1965);

- che un indirizzo giurisprudenziale tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato, affermando il principio in base al quale "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo" (in questi sensi Cass. 10 luglio 2012 n. 11545, in fattispecie in tema di lesioni subite a causa di uno scippo subito dal lavoratore in itinere cui adde in precedenza Cass. 10 aprile 2008 n. 3778 relativa al caso di una aggressione subita per rapina dal lavoratore, che si recava al lavoro a bordo di proprio motoveicolo, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici).

- che sul tema in oggetto un opposto indirizzo statuisce, invece, nella prospettiva di una limitazione dell'area degli eventi assicurati, che "è rimasto fermo il principio secondo il quale non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicché, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio (in tali sensi in una fattispecie assimilabile sotto molti versanti a quella scrutinata, vedi Cass. 11 giugno 2009 n. 13599, secondo cui tale principio è valso proprio ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato

sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario - che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro, così come ribadito da Cass. 23 febbraio 1989, n.1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n.108159);

- evidenza al riguardo che in questo secondo indirizzo possono inserirsi anche quegli arresti secondo i quali in materia di infortuni sul lavoro, l'art.12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere" e lo ha inserito nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art.2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate"), che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa (vedi, di recente, Cass. 17 giugno 2014 n.13733 che condiziona la indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* alla sussistenza di un vincolo "obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile con la prestazione dell'attività lavorativa" e sempre che si riscontri una "relazione tra attività lavorativa ed il rischio al quale il lavoratore è esposto indispensabile a concretizzare quel "rischio specifico improprio" o "generico aggravato" che rientra nella *ratio* dell'art. 2 del t.u. n. 1124 del 1965);

ritiene, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 374 e 376 c.p.c., per il contrasto evidenziato e la configurabilità di una questione di massima di particolare importanza attinente alla individuazione delle regole sulla indennizzabilità dell'infortunio e del rapporto anche in


termini di nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio subito - rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

trasmette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale remissione alle Sezioni Unite.

Roma, 22 ottobre 2014.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **27 NOV. 2014**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

